



C.O.N.I.
ORGANISMI SPORTIVI
Partenza
N. Protocollo 0003430/15
Del 03/04/2015

Roma

Ai Comitati Regionali CONI
Loro Sedi

OGGETTO: 5 per Mille 2015.

L'articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha previsto, per l'esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI a norma di legge, che svolgano una rilevante attività di interesse sociale.

Con tale previsione, il contributo del 5 per mille, da provvisorio, si trasforma in un sostegno stabile per le associazioni sportive dilettantistiche con rilevanza sociale.

Vengono dunque confermate per l'esercizio finanziario 2015 e per i successivi le "disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4 undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73" e l'applicabilità delle "disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010", prevedendo, conseguentemente, che i termini ivi stabiliti siano rideterminati nell'anno con riferimento a ciascun esercizio finanziario.

Una novità introdotta riguarda, invece, la rendicontazione ed il recupero delle somme attribuite, le cui modalità saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, ciascuna associazione sportiva dilettantistica interessata all'ammissione al beneficio è tenuta a presentare per ogni esercizio finanziario la domanda di iscrizione utilizzando la specifica piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, già **attiva per il corrente anno dal 26 marzo u.s..**

Sul proprio sito l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n° 13/E avente per oggetto: "*Articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015) – Contributo del cinque per mille dell'IRPEF esercizio finanziario 2015 e successivi*" che brevemente si riassume con riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche:



1) Requisiti

Possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2015 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI, a norma di legge, che svolgano **una rilevante attività di interesse sociale**.

Le società di capitali senza scopo di lucro, pur iscritte al Registro e dunque riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono escluse dal beneficio.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, costituite ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **iscritte al Registro alla data di presentazione della domanda di cui al successivo punto 2)**, nella cui organizzazione è **presente il settore giovanile** e che svolgono **prevalentemente** una delle seguenti attività:

- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

2) Modalità di iscrizione

Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti richiesti, devono presentare la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La richiesta può essere trasmessa direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati, secondo le vigenti disposizioni di legge, esclusivamente, in via telematica utilizzando il software "**5 per mille**" collegato al link seguente <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Iscrizione+elenchi+5+per+mille+2015/>

La domanda deve essere presentata entro il **7 maggio 2015**.

3) Presentazione delle dichiarazioni sostitutive

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la richiesta di ammissione al beneficio del 5 per mille, devono trasmettere al **Comitato Regionale del CONI** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione, con raccomandata A.R. entro il **entro il 30 giugno 2015**, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti previsti per partecipare al riparto della quota del 5 per mille per l'anno 2015, allegandovi copia fotostatica di un documento di identità.

Nel sottolineare che la sottoscrizione e la presentazione della dichiarazione sostitutiva con allegazione del documento di identità è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della



quota del cinque per mille, si rammenta che essa dovrà essere conforme all' allegato 5 del DPCM 23 aprile 2010 - fatta eccezione per l'indicazione dell'anno di riferimento che dovrà riportare "2015" - e che la procedura telematica di iscrizione consente la stampa della dichiarazione sostitutiva precompilata relativamente alle informazioni riportate nella domanda di iscrizione, facilitando la compilazione dei rimanenti campi richiesti.

I modelli relativi alla domanda di iscrizione e alla dichiarazione sostitutiva per l'esercizio finanziario 2015 sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Si invitano i Comitati Regionali anche attraverso i Coni Point a dare la massima diffusione alla normativa, precisando l'esatto recapito per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive al fine di evitare che esse vengano erroneamente indirizzate alle Direzioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

4) Elenchi

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale pubblica tutti gli elenchi relativi al contributo del 5 per mille.

Entro il **14 maggio 2015** l'Agenzia delle Entrate redige e pubblica l'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la domanda di iscrizione telematica entro il termine del 7 maggio 2015.

Entro il **20 maggio 2015**, il rappresentante legale dell'associazione sportiva dilettantistica ovvero un suo delegato, può richiedere **alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate** nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'Associazione la correzione di eventuali errori riscontrati nell'elenco provvisorio (utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di Partita IVA e AA5/6 per i soggetti non titolari di Partita IVA).

Entro il **25 maggio 2015** l'Agenzia delle Entrate redige e pubblica la versione aggiornata dell'elenco.

Successivamente, sul sito dell'Agenzia delle Entrate saranno pubblicati gli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato e/o regolarizzato le istanze ai sensi dell'art. 2, c. 2 del Decreto-Legge n° 16/2012. Infine, saranno pubblicati gli elenchi dei soggetti ammessi, esclusi e decaduti con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi.

5) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Il Comitato Regionale CONI, competente a ricevere la dichiarazione sostitutiva, procede, **entro il 31 dicembre 2015**, ad effettuare i controlli, ai sensi degli articoli 43 e 71 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti presenti negli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate e diffusi sul territorio dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB.



Ciascun Comitato Regionale adoterà un provvedimento complessivo di ammissione, esclusione o decadenza dal beneficio, riferito a ciascuna posizione di pertinenza. Copia del provvedimento dovrà essere trasmesso, unitamente all'elenco riepilogativo, all' Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB (organismisportivi@coni.it), **entro il 31 gennaio 2016**.

Il provvedimento sarà adottato dalla Giunta Regionale oppure, in caso d'urgenza, dal Presidente e successivamente ratificato dalla Giunta Regionale.

Per l'elenco riepilogativo dovrà essere utilizzato lo stesso file Excel trasmesso dall'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB (integrato con le associazioni tardive) al quale dovrà essere aggiunta una colonna per indicare l'esito della verifica (A= ammessa, E= esclusa, D=decaduta). Alle associazioni escluse, il Comitato Regionale dovrà comunicare, con **Raccomandata A.R.**, il provvedimento adottato **specificandone la motivazione**. Si precisa che l'esclusione va disposta per l'accertata carenza dei requisiti previsti dalla normativa come descritti al precedente punto 1).

Le associazioni escluse dal beneficio del 5 per mille potranno proporre ricorso alla Giunta Nazionale (Attività per la Segreteria Generale, Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB - Stadio Olimpico, - 00135 Roma) **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Alle associazioni risultate decadute (per non aver assolto all'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva nei termini e con le formalità stabilite dalla normativa) **non è consentito presentare ricorso**; per tale ragione i Comitati sono invitati a monitorare il territorio di competenza prima dell'adozione del provvedimento conclusivo, al fine di avvertire i soggetti tardivi sull'opportunità di usufruire della regolarizzazione della propria posizione come descritto al successivo punto 7).

Per l'effettuazione dei controlli ciascun Comitato Regionale potrà avvalersi dei componenti dei propri organi e/o strutture senza ulteriori costi a carico del Comitato e dovrà individuare autonomamente i parametri e/o termini di raffronto più idonei ed opportuni per verificare l'operatività di un settore giovanile e l'effettivo svolgimento, come attività prevalente, di una tra le tre tipologie di attività indicate tra i requisiti, allegando al provvedimento i criteri adottati.

In ogni caso saranno rispettate le seguenti indicazioni generali:

a) soggetto abilitato alla presentazione della dichiarazione sostitutiva

Le dichiarazioni sostitutive di cui si dovrà accertare la veridicità sono esclusivamente quelle riferite ai soggetti presenti nell'elenco pubblicato dall'Agenzia delle Entrate entro il 25 maggio 2015 e nell'elenco dei soggetti che si sono avvalsi della deroga di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge del 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, comunque resi disponibili ai Comitati Regionali CONI.

b) data e modalità di invio



Le dichiarazioni sostitutive devono essere inviate **a mezzo raccomandata A.R.** entro il termine perentorio del **30 giugno 2015 (farà fede la data di spedizione del timbro apposto sulla busta che pertanto dovrà essere conservata unitamente ai documenti)** ed essere accompagnate, dalla copia di un documento d'identità del dichiarante. Qualora i Comitati riscontrassero delle irregolarità nella documentazione trasmessa (dichiarazione sostitutiva non compilata correttamente o redatta su un modello non conforme, mancanza del documento di identità o trasmissione di un documento scaduto), sono tenuti a darne notizia alle associazioni interessate per permettere la loro regolarizzazione. In riferimento al documento di identità scaduto, si evidenzia che l'art. 45 comma 3 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevede che un documento di identità non in corso di validità possa essere accettato soltanto qualora sia accompagnato, in calce, da una dichiarazione del titolare che ne confermi i dati.

c) requisito del riconoscimento ai fini sportivi del CONI

La data di iscrizione al Registro deve risultare antecedente oppure uguale al **7 maggio 2015** (termine ultimo per la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate di accesso al beneficio). In considerazione della possibilità di più iscrizioni al Registro per ciascun soggetto giuridico (contraddistinto invece da un unico Codice Fiscale), si raccomanda ai Comitati di verificare con attenzione tale requisito ricercando eventuali ulteriori iscrizioni presenti nel Registro, anche se non espressamente riportate nella dichiarazione sostitutiva, al fine di appurare la data di decorrenza del riconoscimento CONI. Si rammenta che la sezione parallela CIP gode a tutti gli effetti del riconoscimento ai fini sportivi CONI ed i Comitati possono consultarla mediante il motore di ricerca "**Cerca nella sezione parallela CIP**" (<http://www.coni.it/registro-società-sportive.html>).

Qualora i dati riportati sulla dichiarazione sostitutiva per il cinque per mille non corrispondessero a quelli presenti nel Registro, nell'evidenziare che le verifiche per il 5 per mille rappresentano anche una verifica indiretta dell'esattezza e coerenza del Registro stesso, sarà necessario distinguere quelle informazioni che se non corrispondenti possono determinare la revoca dell'iscrizione ai sensi delle "Norme di funzionamento del Registro" (delibera di Consiglio Nazionale n° 1394 del 19 giugno 2009) da quelle sanabili dalla stessa associazione.

Relativamente alla presenza dei codici di sospensione in talune iscrizioni, si prega di prestare attenzione al codice 1 ed al codice 2 che in particolari situazioni potrebbero non rivelarsi ostativi ai fini della validità del riconoscimento CONI. In proposito si invitano i Comitati a contattare l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB per definire la regolarità delle posizioni dubbie.

d) requisito presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;

Si rammenta che il requisito della **presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile** deve essere sempre verificato e non va confuso con la prima delle tre opzioni



sull'attività prevalente. Pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall'associazione, i Comitati avranno cura di verificare presso la competente FSN o DSA gli elementi che caratterizzano il settore giovanile per la disciplina da essa regolamentata (fasce di età a cui è rivolta, numero minimo di tesserati, presenza di istruttori qualificati etc.). Si ribadisce che il beneficio del 5 per mille non riguarda la totalità delle associazioni sportive dilettantistiche bensì soltanto quel sottoinsieme caratterizzato da “ **rilevante attività di interesse sociale**”.

6) Campionatura

La normativa contempla la possibilità di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive mediante un campione rappresentativo, per la cui individuazione saranno fornite le opportune indicazioni all'atto dell'invio degli elenchi dei soggetti richiedenti il beneficio e pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate

7) Regolarizzazione entro il 30 settembre 2015 delle domande di iscrizione e successive integrazioni documentali.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, gli Enti che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali entro i termini di scadenza (soggetti che non hanno presentato la domanda telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 maggio 2015, soggetti che non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2015 o che hanno omesso di allegare la copia del documento di identità), possono regolarizzare la propria posizione procedendo, entro il **30 settembre 2015**, alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il versamento va effettuato secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, utilizzando il modello F24 e l'apposito codice tributo 8115.

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n° 13/E del 26 marzo u.s. precisa che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2015).

A parere del CONI, in caso di assorbimento (fusione per incorporazione) o fusione, i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti alla data del 7 maggio 2015 dalla associazione incorporante e dalle due o più associazioni che partecipano alla fusione. Il soggetto che nasce dalla fusione deve in ogni caso regolarizzare la propria posizione (iscrizione al Registro CONI, trasmissione della domanda e presentazione della dichiarazione sostitutiva per il 5 per mille, pagamento della sanzione).

8) Scadenze

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sui termini validi per il benefico del 5 per mille anno 2015.

Adempimenti	scadenza
Iscrizione telematica sito Agenzia Entrate	7 maggio 2015
Pubblicazione elenco provvisorio associazioni iscritte	14 maggio 2015
Termine per richiesta correzione domande	20 maggio 2015
Pubblicazione elenco aggiornato iscritte al beneficio	25 maggio 2015
Termine presentazione dichiarazioni sostitutive ai Comitati Regionali CONI	30 giugno 2015
Termine regolarizzazione domande di iscrizione e successive integrazioni documentali	30 settembre 2015
Termine controlli veridicità dichiarazioni sostitutive da parte dei Comitati Regionali CONI	31 dicembre 2015
Trasmissione da parte dei Comitati Regionali CONI all'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi dell'elenco dei decaduti, ammessi ed esclusi del proprio territorio	31 gennaio 2016
Trasmissione da parte del CONI all'Agenzia delle Entrate dell'elenco complessivo dei decaduti, ammessi ed esclusi	15 marzo 2016
Pubblicazione elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche decadute , ammesse ed escluse dal beneficio con indicazione delle scelte e degli importi	31 marzo 2016

Per ulteriori informazioni si potrà prendere contatto con l'Ufficio Organismi Sportivi DSA, EPS, AB ai nn. 06 36854223 o 06 36857724 oppure via e-mail all'indirizzo organismisportivi@coni.it.

Cordiali saluti.


 Segretario Generale
 Roberto Fabbricini

tu